



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare*

---

**2008/0241(COD)**

13.9.2011

## **EMENDAMENTI 82 - 169**

**Progetto di raccomandazione per la seconda lettura**  
**Karl-Heinz Florenz**  
(PE469.957v01-00)

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Rifusione)

Posizione del Consiglio in prima lettura  
(0000/2011 – C7-0000/2011 – 2008/0241(COD))

AM\_Com\_LegRecomm

**Emendamento 82**  
**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**  
**Considerando 6**

*Posizione del Consiglio*

(6) La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE ed, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione.

*Emendamento*

(6) La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE ed, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse **e al recupero di materie prime critiche**. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione.

Or. en

*Motivazione*

*Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. Il recupero di materie prime critiche è un aspetto essenziale della presente direttiva e andrebbe quindi menzionato anch'esso.*

**Emendamento 83**  
**Rolandas Paksas**

**Posizione del Consiglio**  
**Considerando 6**

*Posizione del Consiglio*

(6) La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE ed, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione.

*Emendamento*

(6) La presente direttiva è intesa a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili tramite, in via prioritaria, la prevenzione della produzione di RAEE ed, inoltre, attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse. Essa mira inoltre a **ridurre l'onere amministrativo che grava sugli operatori di mercato** e a migliorare le prestazioni ambientali di tutti gli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle AEE, quali ad esempio produttori, distributori e consumatori, in particolare quegli operatori direttamente impegnati nella raccolta e nel trattamento dei RAEE. In particolare, le diverse applicazioni nazionali del principio della responsabilità del produttore possono provocare notevoli disparità tra gli oneri finanziari a carico degli operatori economici. La presenza di politiche nazionali diverse in materia di gestione dei RAEE ostacola l'efficacia delle politiche di riciclaggio, pertanto i criteri essenziali dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione.

Or. It

**Emendamento 84**  
**Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato**

**Posizione del Consiglio**  
**Considerando 8**

### *Posizione del Consiglio*

(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa dell'Unione in materia di requisiti di sicurezza e di salute che proteggono chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa dell'Unione in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2009/125/CE. La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature destinate alla refrigerazione e delle relative sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, **quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori.**

### *Emendamento*

(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa dell'Unione in materia di requisiti di sicurezza e di salute che proteggono chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa dell'Unione in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2009/125/CE. La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature destinate alla refrigerazione e delle relative sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni.

Or. it

### *Motivazione*

*Idealmente sarebbe preferibile non fare alcun riferimento ad impianti specifici, al fine di evitare confusioni o interpretazioni ambigue.*

**Emendamento 85**  
**Frédérique Ries**

**Posizione del Consiglio**  
**Considerando 8**

*Posizione del Consiglio*

(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa dell'Unione in materia di requisiti di sicurezza e di salute che proteggono chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa dell'Unione in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2009/125/CE. La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature destinate alla refrigerazione e delle relative sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti o ascensori.

*Emendamento*

(8) L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe includere tutte le AEE usate dai consumatori e le AEE ad uso professionale. La presente direttiva si dovrebbe applicare ferma restando la normativa dell'Unione in materia di requisiti di sicurezza e di salute che proteggono chiunque entri in contatto con i RAEE e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti, in particolare la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, e la normativa dell'Unione in materia di progettazione dei prodotti, in particolare la direttiva 2009/125/CE. La preparazione per il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio di apparecchiature destinate alla refrigerazione e delle relative sostanze, miscele o componenti dovrebbe essere conforme alla pertinente normativa dell'Unione, in particolare al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti senza includere nel suo ambito d'applicazione gli impianti fissi di grandi dimensioni, quali piattaforme petrolifere, sistemi di trasporto bagagli negli aeroporti, ascensori *o sistemi di riscaldamento idronico*.

Or. en

## Motivazione

*Le dimensioni dei sistemi di riscaldamento idronico in edifici industriali sono normalmente maggiori di quelle degli ascensori, di conseguenza questa categoria dovrebbe essere inclusa nell'elenco di esenzione.*

### **Emendamento 86** **Rolandas Paksas**

#### **Posizione del Consiglio** **Considerando 13**

##### *Posizione del Consiglio*

(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire al successo della raccolta dei RAEE.

##### *Emendamento*

(13) La raccolta differenziata è una condizione preliminare per garantire il trattamento specifico e il riciclaggio dei RAEE ed è necessaria per raggiungere il livello stabilito di protezione della salute umana e dell'ambiente nell'Unione. I consumatori devono contribuire attivamente al successo di questa raccolta e dovrebbero essere incoraggiati a rendere i RAEE. A tal fine è opportuno creare idonee strutture per la restituzione dei RAEE, compresi punti pubblici di raccolta ***dei rifiuti ingombranti***, dove i nuclei domestici possano restituire almeno gratuitamente i loro rifiuti. I distributori svolgono un ruolo fondamentale nel contribuire al successo della raccolta dei RAEE.

Or. It

### **Emendamento 87** **Kathleen Van Brempt**

#### **Posizione del Consiglio** **Considerando 13 bis (nuovo)**

##### *Posizione del Consiglio*

##### *Emendamento*

***(13 bis) Affinché il principio "chi inquina***

***paga" sia pienamente applicato, gli Stati membri devono garantire che i costi sostenuti dalle autorità (locali) per la raccolta dei RAEE non siano imputati ai contribuenti ma si riflettano nel prezzo del prodotto.***

Or. nl

### *Motivazione*

*Come concessione alla posizione del Consiglio e della Commissione, l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1 del testo concordato dal Parlamento in prima lettura (emendamento 47) è stato rivisto e ridotto al suo principio essenziale.*

## **Emendamento 88** **Rolandas Paksas**

### **Posizione del Consiglio** **Considerando 14**

#### *Posizione del Consiglio*

(14) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 e dal regolamento (CE) n. 842/2006. I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle AEE immesse sul mercato è già raccolto separatamente

#### *Emendamento*

(14) Al fine di raggiungere il livello stabilito di protezione e gli obiettivi ambientali armonizzati nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE come rifiuti urbani misti e raggiungere un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE. Al fine di garantire che gli Stati membri si adoperino per istituire regimi efficienti di raccolta, essi dovrebbero essere tenuti a raggiungere un elevato livello di raccolta di RAEE, in particolare per le apparecchiature destinate alla refrigerazione e al congelamento che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, visto l'elevato impatto ambientale di queste sostanze e alla luce degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2009 e dal regolamento (CE) n. 842/2006. I dati contenuti nella valutazione dell'impatto indicano che il 65% delle AEE immesse sul mercato è già raccolto separatamente

ogni giorno, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera impropria e di essere esportata illegalmente. Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale, per evitare i quali è necessario fissare un obiettivo di raccolta ambizioso. È opportuno stabilire requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE. Nell'applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispondenti, elaborato nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

ogni giorno, ma oltre la metà rischia di essere trattata in maniera impropria e di essere esportata illegalmente ***in paesi terzi in cui gli standard ambientali sono meno severi e dove il personale che maneggia i rifiuti è soggetto a rischi maggiori.*** Questo comporta la perdita di preziose materie prime secondarie e situazioni di degrado ambientale, per evitare i quali è necessario fissare un obiettivo di raccolta ambizioso ***e stabilire il principio della gestione efficace sotto il profilo dei costi dei flussi di RAEE.*** È opportuno stabilire requisiti minimi per le spedizioni di AEE usate sospettate di essere RAEE. Nell'applicare detti requisiti gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi pertinente orientamento dei corrispondenti, elaborato nel contesto dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. ***Al fine di impedire le spedizioni illegali di RAEE, le esportazioni di RAEE verso paesi terzi dovrebbero essere soggette a controlli più severi.***

Or. It

**Emendamento 89**  
**Michail Tremopoulos, Sabine Wils**

**Posizione del Consiglio**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***(15 bis) Nel suo parere sulla valutazione del rischio dei prodotti della nanotecnologia del 19 gennaio 2009, il comitato scientifico sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati ha affermato che l'esposizione ai nanomateriali che sono stabilmente integrati in grandi strutture, ad esempio***

*nei circuiti elettronici, può avvenire durante le fasi di smaltimento e di riciclaggio dei rifiuti. Al fine di mantenere sotto controllo gli eventuali rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal trattamento dei RAEE contenenti nanomateriali, può rivelarsi necessario un trattamento selettivo. È opportuno che la Commissione valuti se il trattamento selettivo debba essere applicato ai nanomateriali interessati.*

Or. en

#### Motivazione

*I nanomateriali sono sempre più utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sebbene molte applicazioni possano non creare problemi durante il trattamento, la situazione potrebbe essere ben diversa per taluni nanomateriali, quali i nanotubi di carbonio, che si teme possano avere caratteristiche simili all'amianto, o per il nanoargento. E' meglio valutare la situazione per appurare se è necessaria un'azione piuttosto che non affrontare il problema. Ciò è in linea con la posizione del Parlamento europeo sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali del 2009. (Ripristino dell'emendamento 101 della prima lettura)*

#### **Emendamento 90** **Julie Girling**

#### **Posizione del Consiglio** **Considerando 19**

##### *Posizione del Consiglio*

(19) I nuclei domestici utenti delle AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero finanziare almeno la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare ***i produttori ad assumersi la piena responsabilità per la raccolta dei RAEE, in particolare finanziandone la raccolta, anche nel caso di RAEE prodotti dai nuclei domestici, lungo tutta la catena dei rifiuti***, per evitare che i RAEE raccolti separatamente diventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano esportati

##### *Emendamento*

(19) I nuclei domestici utenti delle AEE dovrebbero poter rendere almeno gratuitamente i RAEE. I produttori dovrebbero ***pertanto*** finanziare almeno la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare ***tutti coloro che si occupano di RAEE a contribuire al conseguimento delle finalità della presente direttiva*** per evitare che i RAEE raccolti separatamente diventino oggetto di trattamenti non ottimali e siano esportati illegalmente. ***Al fine di garantire che il pagamento del*** costo della raccolta di tali

illegalmente, *per creare condizioni eque, armonizzando il finanziamento del produttore in tutta l'Unione, e per trasferire il costo della raccolta di tali rifiuti dai contribuenti ai consumatori di AEE, conformemente al principio "chi inquina paga".* Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato e con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati.

rifiuti *sia trasferito* dai contribuenti ai consumatori di AEE conformemente al principio "chi inquina paga", *gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i produttori a trattare tutti i RAEE raccolti. Per consentire un trattamento adeguato, ai consumatori andrebbero offerti incentivi al fine di garantire che le AEE fuori uso siano portate nei centri di raccolta.* Per ottimizzare l'efficacia del concetto di responsabilità del produttore, ciascun produttore dovrebbe essere responsabile del finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai suoi prodotti. Il produttore dovrebbe poter scegliere di adempiere tale obbligo o individualmente o aderendo ad un regime collettivo. Ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, dovrebbe fornire una garanzia finanziaria per evitare che i costi della gestione dei RAEE derivanti da prodotti orfani ricadano sulla società o sugli altri produttori. Tutti i produttori esistenti dovrebbero condividere la responsabilità del finanziamento della gestione dei rifiuti storici nell'ambito di regimi di finanziamento collettivi ai quali contribuiscono proporzionalmente tutti i produttori esistenti sul mercato al momento in cui si verificano i costi. I regimi di finanziamento collettivi non dovrebbero avere l'effetto di escludere i produttori di nicchie di mercato e con ridotti volumi di produzione, gli importatori e i nuovi arrivati. *Per le apparecchiature con un ciclo di vita lungo, che rientrano per la prima volta nella direttiva, come ad esempio i moduli fotovoltaici, dovrebbero poter essere utilizzati al meglio i sistemi esistenti per la raccolta e il riutilizzo, fermo restando che tali sistemi rispondano ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. In particolare non andrebbero ostacolate le modalità di funzionamento dei sistemi consolidati nell'Unione in considerazione della loro coerenza con gli obiettivi del mercato*

*interno.*

Or. en

*Motivazione*

*Ripristino della posizione del Parlamento in prima lettura. Infrastrutture esistenti e consolidate devono continuare a effettuare la raccolta di RAEE. Il finanziamento della raccolta dei RAEE direttamente dai nuclei domestici non ha alcun impatto sulla progettazione delle apparecchiature né presenta vantaggi ecologici, e una diversa ripartizione degli oneri non garantisce un maggior tasso di raccolta. La responsabilizzazione dei consumatori si realizza meglio con gli incentivi che con la costrizione.*

**Emendamento 91**  
**Bogusław Sonik**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c**

*Posizione del Consiglio*

c) impianti fissi di grandi dimensioni;

*Emendamento*

c) impianti fissi di grandi dimensioni, ***ad eccezione di quelle parti che sono moduli di illuminazione e fotovoltaici;***

Or. en

*Motivazione*

*E' importante che siano esclusi gli impianti fissi di grandi dimensioni, ma ci sono alcune parti di quegli impianti che dovrebbero rimanere nell'ambito di applicazione della direttiva. Ciò riguarda soprattutto moduli di illuminazione e fotovoltaici, che possono essere venduti separatamente dall'impianto e di cui produttore non conosce necessariamente l'utilizzo finale.*

**Emendamento 92**  
**Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 2 – comma 4 – lettera f**

*Posizione del Consiglio*

***f) apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di***

*Emendamento*

***soppresso***

*rapporti tra imprese;*

Or. en

*Motivazione*

*Non ci sono motivi per escludere apparecchiature utilizzate a fini di ricerca e sviluppo, tenendo conto che tutte quelle apparecchiature devono essere raccolte e trattate in modo adeguato e che i costi di queste misure saranno coperti da altri produttori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.*

**Emendamento 93**  
**Gilles Pargneaux**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 2 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

*Nel caso di qualsiasi modifica al campo di applicazione della presente direttiva, da una modifica basata su un elenco esaustivo (campo di applicazione chiuso) a una basata sul principio di inclusione automatica se non diversamente specificato (campo di applicazione aperto), va prestata particolare attenzione alla definizione delle esclusioni per garantire che le apparecchiature che attualmente rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE rimangano in tale campo di applicazione.*

Or. en

**Emendamento 94**  
**Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

iii) possono essere sostituiti unicamente

iii) possono essere sostituiti unicamente

con *le stesse* apparecchiature appositamente progettate;

con apparecchiature *dalle funzionalità equivalenti* appositamente progettate;

Or. it

*Motivazione*

*La locuzione "le stesse" potrebbe causare confusione ed essere vista come una barriera allo sviluppo tecnico.*

**Emendamento 95**

**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii**

*Posizione del Consiglio*

iii) possono essere sostituiti unicamente con *le stesse* apparecchiature appositamente progettate;

*Emendamento*

iii) possono essere sostituiti unicamente con apparecchiature *dalle funzionalità equivalenti* appositamente progettate;

Or. en

*Motivazione*

*La locuzione "le stesse" potrebbe causare confusione ed essere vista come una barriera allo sviluppo tecnico.*

**Emendamento 96**

**Frédérique Ries**

**Posizione del Consiglio**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii**

*Posizione del Consiglio*

iii) possono essere sostituiti unicamente con *le stesse* apparecchiature appositamente progettate;

*Emendamento*

iii) possono essere sostituiti unicamente con apparecchiature *dalle funzionalità equivalenti* appositamente progettate;

Or. en

### Motivazione

*La locuzione "le stesse" potrebbe causare confusione ed essere vista come una barriera allo sviluppo tecnico per cui è preferibile usare l'espressione "dalle funzionalità equivalenti" per illustrare meglio il concetto.*

#### **Emendamento 97**

**Gilles Pargneaux**

#### **Posizione del Consiglio**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c – comma 1 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***Le apparecchiature elencate nell'allegato IB della direttiva 2002/96/CE sono escluse da questa definizione;***

Or. en

#### **Emendamento 98**

**Kathleen Van Brempt**

#### **Posizione del Consiglio**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

d) "macchine mobili non stradali ": le macchine ***dotate di una fonte di alimentazione a bordo***, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;

d) "macchine mobili non stradali ": le macchine ***non destinate ad un utilizzo normale in ambiente domestico o in ufficio***, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse;

Or. en

### Motivazione

*This addition allows keeping in the scope large office products like e.g. large printers equipped with wheels. Unfortunately a number of professional mobile machines would thereby fall under the scope where they do not belong. These professional machines do not have their own energy source but are depending on other mobile machinery or the electric*

*grid for power. To satisfy the necessity to keep in the scope the large office equipment but at the same time exclude all professional machines used in professional, non-office or non-domestic related environments, this definition is proposed. The use of the word 'domestic' is not unique as already used in the implementing directive under the Eco-design directive.*

## **Emendamento 99**

**Chris Davies**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 3 – comma 1 – lettera e**

##### *Posizione del Consiglio*

e) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE": le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/ 98 /CE, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo;

##### *Emendamento*

e) "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o RAEE: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui si decide di eliminarlo ***o che comprendono parti elettriche o elettroniche essenziali al loro funzionamento;***

Or. en

##### *Motivazione*

*Chiarimento evidente, destinato specificamente a garantire che le centinaia di milioni di cartucce per stampanti scartate ogni anno vengano raccolte per un trattamento appropriato e non gettate nelle discariche.*

## **Emendamento 100**

**Christofer Fjellner**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f – punto iii**

##### *Posizione del Consiglio*

iii) è stabilita ***in uno Stato membro*** e immette sul mercato di ***tale*** Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato

##### *Emendamento*

iii) è stabilita ***nell'Unione*** e immette sul mercato di ***uno*** Stato membro, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un paese terzo o di un altro Stato membro; o

membro; o

Or. en

**Emendamento 101**  
**Gilles Pargneaux**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera h**

*Posizione del Consiglio*

h) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE **che potrebbero** essere usate sia dai nuclei domestici che da utenti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;

*Emendamento*

h) "RAEE provenienti dai nuclei domestici": i RAEE originati dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; I rifiuti delle AEE **destinate ad** essere usate sia dai nuclei domestici che da utenti diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati essere dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;

Or. en

**Emendamento 102**  
**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j – commi 3 e 4 (nuovi)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono esentare dal rispetto dei requisiti della presente direttiva, i produttori che, rispetto alle dimensioni del mercato nazionale, immettono su tale mercato nazionale piccolissime quantità di AEE, posto che ciò non pregiudichi il corretto funzionamento dei sistemi di raccolta e di riciclaggio istituiti a norma della presente direttiva. Gli Stati membri rendono***

*pubblici tali progetti di misure, nonché le basi sulle quali questi sono proposti, e li comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri tramite il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1.*

*Entro sei mesi dai termini di notifica di cui al comma precedente, la Commissione approva o respinge i progetti di misure, previa verifica del fatto che questi siano coerenti con le considerazioni figuranti in tale paragrafo costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria ovvero una restrizione dissimulata del commercio tra gli Stati membri. Qualora la Commissione non prenda una decisione entro i termini di cui sopra, i progetti di misure si ritengono approvati.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Si tratta di una misura importante per garantire che gli oneri amministrativi siano ridotti, in particolare nell'ambito della comunità delle PMI in tutta l'Unione. Un precedente di questo approccio può essere trovato nella direttiva sulle batterie e gli accumulatori (direttiva 2006/66/CE).*

### **Emendamento 103 Oreste Rossi**

#### **Posizione del Consiglio Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o bis – (nuova)**

##### *Posizione del Consiglio*

##### *Emendamento*

*o bis) "grandi apparecchi": tutte le apparecchiature che non sono in linea di principio trasportabili o sono destinate a rimanere nel luogo di utilizzo per tutta la durata d'uso.*

Or. it

#### *Motivazione*

*A fini di chiarezza del testo, si ritiene opportuno spostare all'articolo 3 la definizione di*

*"grandi apparecchi" contenuta nell'emendamento 70 del relatore. (Cfr. emendamento 78 della posizione del Parlamento in prima lettura.)*

## **Emendamento 104**

**Oreste Rossi**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o ter (nuova)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***o ter) "piccoli apparecchi": tutte le apparecchiature che sono in linea di principio trasportabili o non sono destinate a restare nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile.***

Or. it

### *Motivazione*

*A fini di chiarezza del testo, si ritiene opportuno spostare all'articolo 3 la definizione di "piccoli apparecchi" contenuta nell'emendamento 70 del relatore. (Cfr. emendamento 78 della posizione del Parlamento in prima lettura.)*

## **Emendamento 105**

**Chris Davies**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 4**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e

Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e

materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza.

materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché i produttori non impediscano, mediante caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza. ***Le prescrizioni in materia di progettazione ecocompatibile per agevolare il riutilizzo, la soppressione o il recupero dei RAEE ovvero il riutilizzo di materiali di consumo che comprendono parti elettriche o elettroniche essenziali al loro funzionamento, e per ridurre le emissioni di sostanze pericolose sono definite non oltre il 31 dicembre 2014 nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Ripristino della posizione in prima lettura ma con l'inclusione dei materiali di consumo, specificamente al fine di garantire che le centinaia di milioni di cartucce per stampanti scartate ogni anno vengano raccolte per un trattamento appropriato e non gettate nelle discariche.*

#### **Emendamento 106** **Oreste Rossi**

#### **Posizione del Consiglio** **Articolo 5 – paragrafo 3**

##### *Posizione del Consiglio*

3. Gli Stati membri possono designare gli operatori autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui al paragrafo 2.

##### *Emendamento*

3. ***Fatto salvo il paragrafo 2, lettera c)***, gli Stati membri possono designare gli operatori autorizzati a raccogliere i RAEE provenienti dai nuclei domestici di cui al paragrafo 2.

*Motivazione*

*L'emendamento intende risolvere un'incongruenza tra il paragrafo 2, lettera c) e il paragrafo 3 dell'articolo 5.*

**Emendamento 107**

**Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato**

**Posizione del Consiglio****Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2***Posizione del Consiglio*

A tal fine, gli Stati membri possono prescrivere che gli impianti o i centri di raccolta, a seconda dei casi, prevedano la separazione ***nei punti di raccolta*** dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente.

*Emendamento*

A tal fine, gli Stati membri possono prescrivere che gli impianti o i centri di raccolta, a seconda dei casi, prevedano la separazione dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente.

**Emendamento 108**

**Sirpa Pietikäinen**

**Posizione del Consiglio****Articolo 7 – paragrafo 2***Posizione del Consiglio*

2. Al fine di stabilire ***se*** il tasso minimo di raccolta ***sia*** stato raggiunto, gli Stati membri ***assicurano*** che le informazioni sui RAEE ***raccolti separatamente conformemente all'articolo 5, siano notificate agli stessi.***

*Emendamento*

2. Al fine di stabilire ***che*** il tasso minimo di raccolta è stato raggiunto, gli Stati membri ***garantiscono*** che ***tutti i soggetti interessati, comprese le società, le organizzazioni e altre entità che partecipano alla raccolta separata e al trattamento di AEE usate, comunichino, senza alcun costo per gli Stati membri, in conformità dell'articolo 16 e su base annuale, le informazioni sui RAEE che sono stati:***

***– preparati per il riutilizzo o inviati ai***

*centri di trattamento da qualsiasi operatore;*

*– portati a centri di raccolta, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);*

*– portati a distributori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b);*

*– oggetto di raccolta differenziata da parte dei produttori o di terzi che agiscono a loro nome; o*

*– raccolti separatamente in altro modo.*

Or. en

#### *Motivazione*

*E` necessario estendere la partecipazione a tutti gli operatori per garantire una copertura completa di tutti i flussi di RAEE. Secondo alcuni studi, una percentuale significativa dei flussi di ritorno non viene catturata dal produttore e dai sistemi ufficiali di raccolta organizzata dei RAEE e passerebbe quindi inosservata per cui non verrebbe considerata ai sensi della direttiva RAEE.*

#### **Emendamento 109**

**Vladko Todorov Panayotov, Michail Tremopoulos, Sabine Wils**

#### **Posizione del Consiglio**

##### **Articolo 7 – paragrafo 6**

#### *Posizione del Consiglio*

6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano entro... \* il tasso di raccolta **del 45% e la relativa scadenza** di cui al paragrafo 1, nella prospettiva di fissare anche eventuali obiettivi individuali per la raccolta differenziata per una o più delle categorie definite nell'allegato III, in particolare per le apparecchiature per lo scambio di temperatura **e** per le lampade **contenenti mercurio**.

#### *Emendamento*

6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano entro **e non oltre il 31 dicembre 2012**. il tasso di raccolta **e le scadenze** di cui al paragrafo 1, nella prospettiva di fissare anche eventuali obiettivi individuali per la raccolta differenziata per una o più delle categorie definite nell'allegato III, in particolare per **i pannelli fotovoltaici**, le apparecchiature per lo scambio di temperatura, per le lampade, **comprese le lampadine, nonché per i piccoli apparecchi, tra cui le piccole apparecchiature IT e di**

*telecomunicazione.*

---

\* GU: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

*Motivazione*

*I pannelli fotovoltaici sono un tipo molto specifico di AEE. Sono completamente diversi dalle altre grandi apparecchiature e richiedono un proprio regime di raccolta per un riciclaggio adeguato. È pertanto opportuno incaricare la Commissione di definire un obiettivo di raccolta specifico per i pannelli fotovoltaici, piuttosto che mantenerli nell'ambito di un obiettivo di raccolta complessivo. (Nuovo emendamento conseguente all'inclusione dei pannelli fotovoltaici nell'ambito di applicazione, decisa dal Consiglio)*

**Emendamento 110**

**Michail Tremopoulos, Sabine Wils**

**Posizione del Consiglio**

**Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2**

*Posizione del Consiglio*

La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate.

*Emendamento*

La Commissione valuta in via prioritaria se le indicazioni concernenti i circuiti stampati dei telefoni mobili e gli schermi a cristalli liquidi debbano essere modificate. ***ed esamina la necessità di apportare modifiche all'allegato VII per trattare i nanomateriali in questione.***

Or. en

*Motivazione*

*I nanomateriali sono sempre più utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sebbene molte applicazioni possano non creare problemi durante il trattamento, la situazione potrebbe essere ben diversa per taluni nanomateriali, quali i nanotubi di carbonio, che si teme possano avere caratteristiche simili all'amianto, o per il nanoargento. E 'meglio valutare la situazione per appurare se è necessaria un'azione piuttosto che non affrontare il problema. Ciò è in linea con la posizione del Parlamento europeo sugli aspetti regolamentari dei nanomateriali del 2009. (Ripristino dell'emendamento 102 della prima lettura)*

**Emendamento 111**  
**Linda McAvan**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri non autorizzano la spedizione di AEE destinate al riutilizzo a meno che una persona giuridica o fisica competente e identificata non ne abbia certificato il perfetto funzionamento attribuendole a tal fine un'etichetta specifica.**

Or. en

**Emendamento 112**  
**Vladko Todorov Panayotov, Michail Tremopoulos, Sabine Wils**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente **a norma dell'articolo 5** e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi **indicati nell'allegato V**.

1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché entro ...\* i produttori raggiungano gli obiettivi minimi **seguenti:**

**a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 4 dell'allegato III,**

- recupero dell'85%,
- riciclaggio del 75%, e
- preparazione per il riutilizzo del 5%;

**b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III:**

- recupero dell'80%,

- riciclaggio del 65%, e
- preparazione per il riutilizzo del 5%;

**c) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III,**

- recupero del 75%, e
- riciclaggio del 50%;

**d) per i RAEE che rientrano nella categoria 5 dell'allegato III,**

- recupero dell'75%,
- riciclaggio del 50%, e
- preparazione per il riutilizzo del 5%;

**e) per i RAEE che rientrano nella categoria 6 dell'allegato III**

- recupero dell'85%,
- riciclaggio del 75%, e
- preparazione per il riutilizzo del 5%;

**f) per le lampade a scarica, riciclaggio dell'80%.**

**g) per i pannelli fotovoltaici, riciclaggio dell'80%.**

---

**\* Data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Ci dovrebbe essere un obiettivo di riciclaggio separato per i pannelli fotovoltaici, piuttosto che un obiettivo generale per tutta la categoria 4. Ciò garantirà la messa a punto di un efficace sistema di riciclaggio. L'industria si è impegnata per un obiettivo del 80% entro il 2015 - ma dovrebbe essere possibile raggiungerlo prima. Né un obiettivo di recupero né un obiettivo di riutilizzo sono significativi per i pannelli fotovoltaici: poco può essere 'recuperato' ma non riciclato ed è legittimo interrogarsi sul riutilizzo di prodotti con un ciclo di vita così lungo che sono soggetti a evoluzioni molto rapide.*

**Emendamento 113**  
**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Posizione del Consiglio*

1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente **a norma dell'articolo 5** e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché i produttori raggiungano gli obiettivi minimi **indicati nell'allegato V**.

*Emendamento*

1. Riguardo a tutti i RAEE raccolti separatamente e inviati per il trattamento a norma degli articoli 8, 9 e 10 gli Stati membri provvedono affinché **entro ...\*** i produttori raggiungano gli obiettivi minimi **seguenti:**

**a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 e 4 dell'allegato III,**

– recupero del 85%, e

– riciclaggio del 75%;

**b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III:**

– recupero del 80%, e

– riciclaggio del 65%;

**c) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III:**

– recupero del 75%, e

– riciclaggio del 50%;

**d) per i RAEE che rientrano nella categoria 5 dell'allegato III:**

– recupero del 75%, e

– riciclaggio del 50%;

**e) per i RAEE che rientrano nella categoria 6 dell'allegato III:**

– recupero del 85%, e

– riciclaggio del 75%;

**f) per le lampade a scarica, riciclaggio dell'80%.**

---

**\* Data di entrata in vigore della presente direttiva.**

Or. en

### *Motivazione*

*Gli obiettivi di riutilizzo separati sono arbitrari e devono essere adeguatamente considerati in relazione con la direttiva 2009/125/CE.*

#### **Emendamento 114**

**Bogusław Sonik**

#### **Posizione del Consiglio**

##### **Articolo 11 – paragrafo 2**

###### *Posizione del Consiglio*

Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo gli opportuni trattamenti **conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, con riguardo al recupero o al riciclaggio**, per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.

Attività preliminari tra cui la cernita *e* il deposito che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.

###### *Emendamento*

Il raggiungimento degli obiettivi è calcolato, per ciascuna categoria, dividendo il peso dei RAEE che entrano nell'impianto di recupero o riciclaggio/preparazione per il riutilizzo, dopo gli opportuni trattamenti per il peso di tutti i RAEE raccolti separatamente per ciascuna categoria, espresso come percentuale.

Attività preliminari tra cui la cernita, il deposito e **il pretrattamento** che precedono il recupero non sono presi in conto per il raggiungimento di tali obiettivi.

Or. en

### *Motivazione*

*E' molto difficile dimostrare quante parti di prodotti che vengono riciclati provengono da RAEE. La maggior parte dei RAEE inviato al riciclaggio è riciclato nella struttura*

#### **Emendamento 115**

**Judith A. Merkies**

#### **Posizione del Consiglio**

##### **Articolo 11 – paragrafo 6**

### *Posizione del Consiglio*

6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, entro...\* , gli obiettivi di recupero di cui all'allegato V, parte 3, ed il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la fattibilità degli obiettivi sulla base dei prodotti e **materiali** in uscita dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo.

---

\* GU: inserire la data corrispondente a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

### *Emendamento*

6. Sulla base di una relazione della Commissione, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano, entro... , gli obiettivi di recupero di cui all'allegato V, parte 3, ed il metodo di calcolo di cui al paragrafo 2 al fine di analizzare la fattibilità degli obiettivi sulla base dei prodotti e **delle materie prime** in uscita dai processi di recupero, riciclaggio e preparazione per il riutilizzo.

---

\* GU: inserire la data corrispondente a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

## **Emendamento 116** **Elisabetta Gardini**

### **Posizione del Consiglio** **Articolo 12 – paragrafo 1**

#### *Posizione del Consiglio*

1. Gli Stati membri **provvedono affinché** i produttori **prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.**

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri, **quando necessario allo scopo di migliorare la raccolta dei RAEE, possono prevedere la raccolta di adeguate risorse finanziarie, per la copertura dei costi di raccolta dei RAEE prodotti da nuclei domestici, al momento della vendita finale di nuove AEE, in base al principio «chi inquina paga», dove si considera che a inquinare siano i dettaglianti, i consumatori e i produttori, ma non i contribuenti.**

**Qualora lo Stato membro decida di raccogliere tali risorse finanziarie:**

**– le risorse finanziarie generate sono utilizzate esclusivamente per migliorare la**

*gestione dei RAEE e non superano il costo realmente sostenuto;*

*– i costi della raccolta dei RAEE e i costi dell'informazione fornita sono pubblicati per assicurarne la trasparenza;*

*– le risorse finanziarie generate sono rese disponibili solamente ad operatori legalmente obbligati alla raccolta dei RAEE;*

*– i criteri di suddivisione delle risorse finanziarie tra i soggetti coinvolti sono definiti da ciascun Stato membro.*

Or. it

#### *Motivazione*

*L'obiettivo è quello di aumentare la raccolta dei RAEE e non pesare sulla tassazione generale. Se lo Stato membro ritiene che per raggiungere gli obiettivi di raccolta siano necessarie nuove risorse, queste devono essere individuate con un approccio di sistema e non spostando i costi da un "ente" ad un altro senza reale efficienza. I costi devono essere individuati in maniera trasparente e in coerenza con l'obiettivo di aumentare la raccolta. L'accesso alle risorse deve essere consentito solo a chi di fatto gestirà i RAEE: distribuzione, municipalizzate in particolar modo.*

#### **Emendamento 117**

**Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu**

#### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2**

##### *Posizione del Consiglio*

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della

##### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore, allorché immette un prodotto sul mercato, fornisca una garanzia che dimostri che la gestione di tutti i RAEE sarà finanziata e affinché i produttori marchino chiaramente i loro prodotti a norma dell'articolo 15, paragrafo 2. Detta garanzia assicura che le operazioni di cui al paragrafo 1 relative a tale prodotto saranno finanziate. La garanzia può assumere la forma di una partecipazione del produttore a regimi adeguati per il finanziamento della

gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato.

gestione dei RAEE, di un'assicurazione di riciclaggio o di un conto bancario vincolato. ***La garanzia finanziaria è calcolata per assicurare l'internalizzazione dei reali costi di gestione attinenti alla fine della vita di ciascuna delle apparecchiature.***

Or. en

*Motivazione*

*E' essenziale assicurare che la garanzia finanziaria copra tutti i costi di gestione alla fine della vita di ogni apparecchiatura elettronica.*

**Emendamento 118**

**Rovana Plumb, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu**

**Posizione del Consiglio**

**Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

***3 bis. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dei requisiti di garanzia finanziaria, la Commissione adotta atti di esecuzione, che stabiliscono la metodologia per calcolare il livello di queste garanzie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.***

Or. en

*Motivazione*

*Al fine di consentire l'attuazione armonizzata delle garanzie in tutta l'UE, sono necessari requisiti minimi armonizzati.*

**Emendamento 119**

**Françoise Grossetête, Sophie Auconie**

**Posizione del Consiglio**

**Articolo 14 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

Informazione degli utenti

*Emendamento*

**Regimi di raccolta e** informazione degli utenti:

Or. fr

**Emendamento 120**  
**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 14 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

Informazione degli utenti

*Emendamento*

**Regimi di raccolta e** informazione degli utenti:

Or. en

**Emendamento 121**  
**Françoise Grossetête, Sophie Auconie**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 14 – paragrafo 1**

*Posizione del Consiglio*

1. Gli Stati membri **possono prescrivere** che i produttori **siano tenuti ad indicare agli acquirenti**, al momento della vendita **di nuovi prodotti**, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento **inoffensivo per l'ambiente**. I costi **indicati** non superano la migliore stima delle spese **effettivamente** sostenute.

*Emendamento*

1. **Al fine di sensibilizzare ulteriormente i consumatori**, gli Stati membri **garantiscono** che i produttori **di AEE**:

**a) realizzino, insieme ai distributori, adeguati sistemi di raccolta per i RAEE di volume molto piccolo che:**

**i) consentano agli utenti finali di smaltire i RAEE di volume molto piccolo in un punto di raccolta accessibile e visibile**

*all'interno del negozio del dettagliante;*

*ii) impongano ai rivenditori di ritirare i RAEE di volume molto piccolo senza alcun costo;*

*iii) non comportino oneri a carico dell'utente finale nel momento in cui smaltisce RAEE di volume molto piccolo, né alcun obbligo d'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso genere;*

*b) possano informare gli acquirenti, al momento della vendita di apparecchiature nuove, in merito ai costi differenziati della raccolta, del trattamento e dello smaltimento ecologico dei rifiuti, al fine di una migliore visibilità dei costi reali di raccolta e riciclaggio dei RAEE. Tali costi differenziati non superano la migliore stima delle spese effettive sostenute, basandosi sulla facilità di raccogliere e riciclare i prodotti e le materie prime strategiche che contengono;*

*c) informino attivamente gli utilizzatori finali su dove e come possono smaltire i loro RAEE di volume molto piccolo.*

*I distributori che mettono a disposizione AEE sul mercato unicamente ricorrendo alla comunicazione a distanza direttamente ai nuclei domestici o agli utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono soggetti solo agli obblighi di cui alla lettera a) punti (ii) e (iii). Il sistema di raccolta applicato da tali distributori consente agli utenti finali di smaltire RAEE di volume molto piccolo senza doversi fare carico di alcun onere, comprese le spese di consegna o postali. Entro ... la Commissione adotta, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 20, una definizione di "RAEE di volume molto piccolo", tenendo conto del rischio che tali rifiuti non siano raccolti in modo differenziato a causa della loro dimensione molto ridotta.*

*Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle microimprese che*

*operano in un ambito molto ridotto. Entro ... la Commissione adotta, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 20, una definizione di "microimprese che operano in un ambito molto ridotto".*

---

*\* Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. fr

#### *Motivazione*

*L'informazione degli utilizzatori e la trasparenza dei costi di raccolta e di riciclaggio sono essenziali per tutte le parti coinvolte nella catena logistica (dal produttore al consumatore).*

#### **Emendamento 122**

**Oreste Rossi**

#### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Posizione del Consiglio*

1. Gli Stati membri possono *prescrivere che* i produttori *siano tenuti ad indicare* agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri possono *provvedere affinché* i produttori *indichino su base volontaria* agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.

Or. it

#### **Emendamento 123**

**Julie Girling**

#### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

1. Gli Stati membri possono prescrivere che ***i produttori siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.***

1. ***Al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori***, gli Stati membri possono prescrivere che ***tutti i distributori di AEE di volume molto piccolo attuino adeguati piani di raccolta per tali AEE che:***

***a) consentano agli utenti finali di smaltire i RAEE di volume molto piccolo in un punto di raccolta accessibile e visibile all'interno del negozio del dettagliante;***

***b) impongano ai rivenditori di ritirare i RAEE di volume molto piccolo senza alcun costo;***

***c) non comportino oneri a carico dell'utente finale nel momento in cui smaltisce RAEE di volume molto piccolo, né alcun obbligo d'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo.***

***I distributori possono anche essere tenuti ad informare attivamente gli utenti finali su dove e come questi ultimi possono smaltire i loro RAEE di piccolo volume in modo corretto e sicuro.***

***I distributori che forniscono AEE direttamente ai nuclei domestici o ad utenti diversi dai nuclei domestici esclusivamente per mezzo di comunicazione a distanza sono solo soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c). Il sistema di raccolta applicato da tali distributori consente agli utenti finali di smaltire RAEE di volume molto piccolo senza doversi fare carico di alcun onere, comprese le spese di consegna o postali.***

***Entro ... la Commissione adotta, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 20, una definizione di "RAEE di volume molto piccolo", tenendo conto del rischio che tali rifiuti non siano raccolti in modo***

*differenziato a causa della loro dimensione molto ridotta.*

*Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle microimprese che operano in un ambito molto ridotto. Entro ... la Commissione adotta, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 20, una definizione di "microimprese che operano in un ambito molto ridotto".*

---

*\* Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento mira ad incoraggiare la raccolta di AEE di piccolo volume. Negli Stati membri andrebbero esaminati e messi a disposizione tutti i metodi esistenti.*

#### **Emendamento 124**

**Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Cristina Gutiérrez-Cortines**

#### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 14 – paragrafo 1**

##### *Posizione del Consiglio*

1. Gli Stati membri *possono prescrivere* che i produttori *siano tenuti ad indicare agli acquirenti, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi della raccolta, del trattamento e dello smaltimento inoffensivo per l'ambiente. I costi indicati non superano la migliore stima delle spese effettivamente sostenute.*

##### *Emendamento*

1. *Al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori, gli Stati membri garantiscono* che i produttori *di AEE di apparecchiature elettriche e elettroniche:*

*a) predispongano, insieme ai distributori, una rete di raccolta adeguata ai RAEE di piccolo volume che:*

*i) consenta agli utenti finali di smaltire RAEE di volume molto piccolo in un punto di raccolta accessibile e visibile all'interno del negozio del dettagliante;*

*ii) imponga ai piccoli commerci di*

*raccogliere e successivamente mettere a disposizione i RAEE di piccolo volume senza incorrere in alcun costo;*

*iii) non comportino oneri a carico dell'utente finale per lo smaltimento di RAEE di volume molto piccolo, né alcun obbligo d'acquisto di un nuovo prodotto dello stesso tipo.*

*b) siano in grado di mostrare, al momento dell'acquisto di nuovi prodotti, i costi differenziati della raccolta, del trattamento e dello smaltimento, rendendo così più evidenti i costi della raccolta e del riciclaggio dei RAEE; i vari costi menzionati non dovrebbero superare la migliore stima delle spese effettivamente sostenute, basandosi sulla facilità di raccogliere e riciclare i prodotti e le materie prime critiche che contengono;*

*c) informino attivamente gli utilizzatori finali su dove e come possono smaltire i loro RAEE di volume molto piccolo in modo corretto e sicuro.*

*I distributori che forniscono AEE direttamente ai nuclei domestici o ad utenti diversi dai nuclei domestici esclusivamente per mezzo di comunicazione a distanza sono solo soggetti agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera a) punti (i) e (ii). Il sistema di raccolta applicato da tali distributori consente agli utenti finali di restituire RAEE di volume molto piccolo senza doversi fare carico di alcun onere, comprese le spese di consegna o postali.*

*Entro ... la Commissione adotta, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 20, una definizione di "RAEE di volume molto piccolo", tenendo conto del rischio che tali rifiuti non siano raccolti in modo differenziato a causa della loro dimensione molto ridotta.*

*Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano alle microimprese che operano in un ambito molto ridotto. Entro*

*... la Commissione adotta, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 20, una definizione di "microimprese che operano in un ambito molto ridotto".*

---

*\* Dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. es

#### *Motivazione*

*Esiste una scarsa informazione su come smaltire correttamente i RAEE di volume molto piccolo, e pertanto i consumatori li gettano per lo più nella spazzatura. Gli obblighi di tutti gli interessati vanno definiti molto chiaramente. Ciò è di vitale importanza per le lampadine tradizionali che vengono gradualmente soppiantate da lampadine a basso consumo.*

### **Emendamento 125**

**Sirpa Pietikäinen**

#### **Posizione del Consiglio**

#### **Articolo 16 – paragrafo 4**

##### *Posizione del Consiglio*

4. Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sui RAEE raccolti separatamente esportati, per peso.

##### *Emendamento*

4. Gli Stati membri raccolgono informazioni, su base annua, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE immesse sui loro mercati, raccolte attraverso tutti i canali e da qualsiasi operatore, comprese le società, le organizzazioni e altre entità che partecipano alla raccolta separata e al trattamento di AEE usate, preparate per il riutilizzo, riciclate e recuperate nello Stato membro, nonché sulle AEE usate raccolte separatamente esportate, per peso.

Or. en

#### *Motivazione*

*Il presente emendamento estende le disposizioni in materia di informazione affinché si tenga conto di tutte le AEE usate e dei flussi di RAEE di "tutti gli operatori". E' necessario per contribuire a realizzare gli obiettivi dell'emendamento all'articolo 7, paragrafo 2, affrontando il fatto che non tutti i flussi di ritorno vengono catturati dai sistemi ufficiali di raccolta dei RAEE organizzati dai produttori.*

**Emendamento 126**  
**Michail Tremopoulos, Sabine Wils**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 23 – paragrafo 2**

*Posizione del Consiglio*

2. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate **sospettate di essere RAEE** siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le spedizioni di AEE usate siano effettuate in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato VI e monitorano tali spedizioni di conseguenza.

Or. en

*Motivazione*

*Modifica coerente con gli emendamenti 73 e 74 del relatore. Le spedizioni di tutte le AEE usate, e non solo di quelle "sospettate" di essere RAEE, devono essere effettuate in conformità dei requisiti minimi di cui all'allegato VI. La definizione di "sospettate" è di per sé molto soggettiva e non può quindi fungere da base per i requisiti della presente direttiva. Si sarebbe, altrimenti, in presenza di una notevole lacuna potenziale.*

**Emendamento 127**  
**Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 23 – paragrafo 3**

*Posizione del Consiglio*

3. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE.

*Emendamento*

3. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE usate sospettate di essere RAEE, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE, **soltanto nei casi in cui le AEE usate analizzate e ispezionate si rivelino essere effettivamente RAEE.**

Or. it

**Emendamento 128**  
**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 23 – paragrafo 3**

*Posizione del Consiglio*

3. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE **usate sospettate di essere RAEE**, possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate **sospettate di essere** RAEE.

*Emendamento*

3. Le spese per analisi e ispezioni appropriate, comprese le spese di deposito, di AEE possono essere poste a carico dei produttori, dei terzi che agiscono a loro nome o di altre persone che organizzano la spedizione di AEE usate **qualora sia dimostrato che si tratti di** RAEE.

Or. en

*Motivazione*

*Non è ragionevole imporre costi sulla base del sospetto, senza alcun onere di probabilità o della prova sulle autorità.*

**Emendamento 129**  
**Chris Davies**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 23 – paragrafi da 3 bis a 3 quinquies (nuovi)**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale degli impianti di raccolta e di trattamento riconosciuti. Solo gli impianti i cui operatori rispettino i requisiti stabiliti all'articolo 8, paragrafo 3, sono ammessi in tale registro nazionale. Gli Stati membri rendono pubblico il contenuto del registro.**

**3 ter. Gli operatori degli impianti forniscono annualmente la prova del rispetto della presente direttiva e presentano alle autorità competenti delle**

*relazioni in conformità dei paragrafi 3 quater e 3 quinquies, allo scopo di mantenere il proprio status di impianti di trattamento riconosciuti.*

*3 quater. Gli operatori degli impianti di raccolta presentano delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare il volume dei RAEE raccolti con il volume dei RAEE di fatto trasferiti agli impianti di recupero o di riciclaggio. I RAEE sono trasferiti esclusivamente verso impianti di recupero e di trattamento riconosciuti.*

*3 quinquies. Gli operatori degli impianti di trattamento presentano alle autorità competenti delle relazioni annuali onde consentire alle autorità nazionali di raffrontare la quantità di RAEE raccolti provenienti da proprietari o da impianti di raccolta riconosciuti con la quantità di RAEE di fatto recuperati, riciclati o, in conformità dell'articolo 10, esportati.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Emendamento concordato in prima lettura, il cui scopo è quello di garantire che gli Stati membri e gli operatori forniscano le informazioni necessarie ad assicurare a tutti gli interessati che la legislazione venga attuata correttamente ed efficacemente. I compromessi possono essere concordati con il Consiglio, semplificando così il testo ed evitando la sovrapposizione con altre normative.*

#### **Emendamento 130** **Oreste Rossi**

#### **Posizione del Consiglio** **Allegato III – punto 1 – titolo**

##### *Posizione del Consiglio*

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

##### *Emendamento*

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura ***che utilizzano fluidi diversi dall'acqua***

**Emendamento 131**  
**Oreste Rossi**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato III – punto 2 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

2. Schermi monitor *ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>*

2. Schermi *e* monitor

*(Cfr. emendamento 78 della posizione del Parlamento in prima lettura.)*

**Emendamento 132**  
**Peter Liese, Françoise Grossetête**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato III – punto 3 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

3. Lampade

3. Lampade *e apparecchi di illuminazione*

**Emendamento 133**  
**Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato III – punto 3 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

3. Lampade

3. Lampade *e apparecchi di illuminazione*

## Motivazione

*Gli sviluppi tecnologici (in particolare l'avvento dei LED e dei diodi organici) implicano che la distinzione tra lampade e apparecchi di illuminazione stia diventando sempre più labile. Non è facile per i produttori, i consumatori e coloro che sono coinvolti nel riciclaggio capire se un dispositivo integrato a LED è una lampada o un apparecchio di illuminazione. Tutto ciò è in linea con il modo in cui la tecnologia si sta sviluppando, poiché, con l'andare del tempo, non ci sarà più alcuna differenza tra una lampada e un apparecchio di illuminazione.*

### Emendamento 134

**Peter Liese, Françoise Grossetête**

#### Posizione del Consiglio

##### Allegato III – punto 4

#### *Posizione del Consiglio*

**4. *Apparecchiature di grandi dimensioni (un lato superiore a 50 cm), compresi:***

*elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.*

#### *Emendamento*

**4. *Grandi apparecchi, ad eccezione di apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor e lampade e apparecchi di illuminazione. Per grandi apparecchi si intendono sostanzialmente tutti gli apparecchi che non sono in linea di principio trasportabili o sono destinati a rimanere nel luogo di utilizzo per tutta la durata d'uso.***

Or. de

### Emendamento 135

**Oreste Rossi**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato III – punto 4 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

4. **Apparecchiature di grandi dimensioni (un lato superiore a 50 cm), compresi:**

*Emendamento*

4. Grandi **apparecchi non appartenenti alle categorie 1, 2 e 3**

Or. it

*Motivazione*

*La distinzione tra grande e piccolo sulla base di una dimensione lineare è del tutto arbitraria. L'emendamento intende chiarire il testo dell'emendamento 70 del relatore (Cfr. emendamento 78 della posizione Parlamento in I lettura.).*

**Emendamento 136**

**Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato III – punto 4**

*Posizione del Consiglio*

4. **Apparecchiature di grandi dimensioni (un lato superiore a 50 cm), compresi:**

*Emendamento*

4. Grandi **apparecchi, ad eccezione di apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor e lampade e apparecchi di illuminazione. Per grandi apparecchi si intendono sostanzialmente tutti gli apparecchi che non sono in linea di principio trasportabili o sono destinati a rimanere nel luogo di utilizzo per tutta la durata d'uso.**

*elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la*

**generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.**

Or. es

#### *Motivazione*

*Gli sviluppi tecnologici (in particolare l'avvento dei LED e dei diodi organici) implicano che la distinzione tra lampade e apparecchi di illuminazione stia diventando sempre più labile. Non è facile per i produttori, i consumatori e coloro che sono coinvolti nel riciclaggio capire se un dispositivo integrato a LED è una lampada o un apparecchio di illuminazione. Tutto ciò è in linea con il modo in cui la tecnologia si sta sviluppando, poiché, con l'andare del tempo, non ci sarà più alcuna differenza tra una lampada e un apparecchio di illuminazione.*

#### **Emendamento 137**

**Oreste Rossi**

#### **Posizione del Consiglio**

**Allegato III – punto 4 – comma 1??**

#### *Posizione del Consiglio*

***elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.***

#### *Emendamento*

***soppresso***

Or. it

#### **Emendamento 138**

**Peter Liese, Françoise Grossetête**

#### **Posizione del Consiglio**

**Allegato III – punto 5**

*Posizione del Consiglio*

**5. Apparecchiature di piccole dimensioni (nessun lato superiore a 50 cm), compresi:**

*elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.*

*Emendamento*

**5. Piccoli apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor, lampade e apparecchi di illuminazione. e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Per piccoli apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che sono in linea di principio trasportabili o non sono destinati a restare nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile.**

Or. de

**Emendamento 139**

**Oreste Rossi**

**Posizione del Consiglio  
Allegato III – punto 5 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

**5. Apparecchiature di piccole dimensioni (nessun lato superiore a 50 cm), compresi:**

*Emendamento*

**5. Apparecchiature di piccole dimensioni non appartenenti alle categorie 1, 2 e 3**

Or. it

## Motivazione

*La distinzione tra grande e piccolo sulla base di una dimensione lineare è del tutto arbitraria. L'emendamento intende chiarire il testo dell'emendamento 70 del relatore (Cfr. emendamento 78 della posizione Parlamento in I lettura.).*

### **Emendamento 140**

**Pilar Ayuso, Andres Perello Rodriguez, Cristina Gutiérrez-Cortines**

### **Posizione del Consiglio**

#### **Allegato III – punto 5**

##### *Posizione del Consiglio*

**5. Apparecchiature di *piccole dimensioni* (nessun lato superiore a 50 cm), compresi:**

***elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.***

##### *Emendamento*

***5. Piccoli apparecchi, diversi dagli apparecchi di refrigerazione e radiatori, schermi e monitor, lampade e apparecchi di illuminazione, e apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Per piccoli apparecchi si intendono tutti gli apparecchi che sono in linea di principio trasportabili o non sono destinati a restare nel luogo di utilizzo per tutto il loro periodo di vita utile.***

Or. es

## Motivazione

*Gli sviluppi tecnologici (in particolare l'avvento dei LED e dei diodi organici) implicano che la distinzione tra lampade e apparecchi di illuminazione stia diventando sempre più labile. Non è facile per i produttori, i consumatori e coloro che sono coinvolti nel riciclaggio capire se un dispositivo integrato a LED è una lampada o un apparecchio di illuminazione. Tutto ciò*

*è in linea con il modo in cui la tecnologia si sta sviluppando, poiché, con l'andare del tempo, non ci sarà più alcuna differenza tra una lampada e un apparecchio di illuminazione.*

#### **Emendamento 141**

**Oreste Rossi**

#### **Posizione del Consiglio**

**Allegato III – punto 5 – comma 1**

*Posizione del Consiglio*

*elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.*

*Emendamento*

**soppresso**

Or. it

#### **Emendamento 142**

**Oreste Rossi**

#### **Posizione del Consiglio**

**Allegato IV – punto 1 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

*Emendamento*

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura ***che utilizzano fluidi diversi dall'acqua***

Or. it

**Emendamento 143**  
**Oreste Rossi**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 1 – comma 1**

*Posizione del Consiglio*

Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

*Emendamento*

Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, condizionatori, deumidificatori, pompe di calore ***che non sono parte di impianti fissi di grandi dimensioni***, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

Or. it

**Emendamento 144**  
**János Áder**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato 4 – punto 1 – paragrafo 1**

*Posizione del Consiglio*

Frigoriferi, congelatori, apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi, ***condizionatori***, deumidificatori, pompe di calore, radiatori a olio e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

*Emendamento*

Frigoriferi

congelatori

apparecchi che distribuiscono automaticamente ***o vendono*** prodotti freddi

***apparecchi per il condizionamento***

deumidificatori

pompe di calore

radiatori a olio

- e altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua.

**Emendamento 145**  
**Oreste Rossi**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 2 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

2. Schermi monitor *ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>*

2. Schermi *e* monitor

Or. it

*(Cfr. emendamento 97 della posizione del Parlamento in I lettura.)*

**Emendamento 146**  
**János Áder**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 2 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

2. Schermi monitor ed apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>

2. Schermi *e* monitor

Or. en

**Emendamento 147**  
**Pavel Poc**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 2 – comma 1 ?**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook.

Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, laptop, notebook, *tablets*.

**Emendamento 148**  
**János Áder**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 2 – comma 1**

*Posizione del Consiglio*

Schermi, televisori, cornici digitali LCD, monitor, *laptop, notebook*.

*Emendamento*

- Schermi
- televisori
- cornici digitali LCD
- monitor

**Emendamento 149**  
**Peter Liese, Françoise Grossetête**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 3**

*Posizione del Consiglio*

3. Lampade  
Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.

*Emendamento*

3. Lampade *e apparecchi di illuminazione*
- Tubi fluorescenti
  - *Grandi apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione della luce*
  - *Piccoli apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce*
  - Lampade fluorescenti compatte
  - Lampade fluorescenti

- Lampade a scarica ad alta intensità - comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico
- Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
- *LEDs*
- ***Grandi e piccoli apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione o il controllo della luce***

Or. de

### **Emendamento 150**

**Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

#### **Posizione del Consiglio**

**Allegato IV – punto 3 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

3. Lampade

3. Lampade ***e apparecchi di illuminazione***

Or. es

#### *Motivazione*

*Gli sviluppi tecnologici (in particolare l'avvento dei LED e dei diodi organici) implicano che la distinzione tra lampade e apparecchi di illuminazione stia diventando sempre più labile. Non è facile per i produttori, i consumatori e coloro che sono coinvolti nel riciclaggio capire se un dispositivo integrato a LED è una lampada o un apparecchio di illuminazione. Tutto ciò è in linea con il modo in cui la tecnologia si sta sviluppando, poiché, con l'andare del tempo, non ci sarà più alcuna differenza tra una lampada e un apparecchio di illuminazione.*

### **Emendamento 151**

**János Áder**

#### **Posizione del Consiglio**

**Allegato IV – punto 3 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

*Emendamento*

3. Lampade

3. Lampade ***e apparecchi di illuminazione***

**Emendamento 152**

**Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Posizione del Consiglio**

**Allegato IV – punto 3 – comma 1**

*Posizione del Consiglio*

Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.

*Emendamento*

Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED,  
***apparecchi di illuminazione e dispositivi che emettono o controllano la luce.***

Or. es

*Motivazione*

*Gli sviluppi tecnologici (in particolare l'avvento dei LED e dei diodi organici) implicano che la distinzione tra lampade e apparecchi di illuminazione stia diventando sempre più labile. Non è facile per i produttori, i consumatori e coloro che sono coinvolti nel riciclaggio capire se un dispositivo integrato a LED è una lampada o un apparecchio di illuminazione. Tutto ciò è in linea con il modo in cui la tecnologia si sta sviluppando, poiché, con l'andare del tempo, non ci sarà più alcuna differenza tra una lampada e un apparecchio di illuminazione.*

**Emendamento 153**

**János Áder**

**Posizione del Consiglio**

**Allegato IV – punto 3 – comma 1**

*Posizione del Consiglio*

Tubi fluorescenti, lampade fluorescenti compatte, lampade fluorescenti, lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione, LED.

*Emendamento*

– Tubi fluorescenti

- Lampade fluorescenti compatte
- Lampade fluorescenti
- Lampade a scarica ad alta intensità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico
- Lampade a vapori di sodio a bassa pressione
- *Lampade a LED*
- *Apparecchi di illuminazione e altri dispositivi per la diffusione e il controllo della luce*

Or. en

**Emendamento 154**  
**Peter Liese, Françoise Grossetête**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 4**

*Posizione del Consiglio*

**4. *Apparecchiature di grandi dimensioni***

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, *apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro, pannelli fotovoltaici.*

*Emendamento*

**4. Grandi *apparecchi***

– *Grandi apparecchi utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come piastre di cottura elettriche, forni elettrici, cucine elettriche, forni a microonde, macchine da caffè fisse)*

- *Cappe aspiranti*
- *Grandi apparecchi per la pulizia (come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)*
- *Grandi apparecchi di riscaldamento*

*(come ventilatori di riscaldamento, camini elettrici, stufe in marmo e pietra naturale, sistemi di riscaldamento per piscine e altri grandi apparecchi utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi)*

– *Grandi apparecchi per la cura del corpo (come lampade solari, saune, sedie da massaggio)*

– *Grandi apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (come mainframe, server, apparecchi e strumenti di rete fissa, grandi stampanti, grandi copiatrici, telefoni a gettone)*

– *Grandi apparecchiature per il tempo libero e lo sport (come apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, grandi macchine a gettoni)*

– *Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini*

– *apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)*

– *Grandi utensili e macchine industriali elettrici ed elettronici ad eccezione di utensili industriali fissi di grandi dimensioni e macchine e apparecchi mobili non stradali destinati esclusivamente a utilizzatori professionali (come macchine per cucire e macchine per maglieria)*

– *Grandi apparecchi per la generazione o il trasferimento di corrente (come generatori, trasformatori, gruppi di continuità, invertitori)*

– *Grandi apparecchiature mediche*

– *Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo*

– *Grandi strumenti e dispositivi di misurazione (come bilance, macchine fisse)*

– *Grandi distributori automatici di prodotti e apparecchi per l'erogazione automatica di servizi semplici (distributori di prodotti, distributori automatici di*

*denaro contante, apparecchi per la restituzione dei vuoti, apparecchi automatici per foto)*

Or. de

**Emendamento 155**  
**Oreste Rossi**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 4 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

4. *Apparecchiature di grandi dimensioni*

*Emendamento*

4. *Grandi apparecchi non appartenenti alle categorie 1, 2 e 3*

Or. it

*Motivazione*

*Cfr. emendamento 97 della posizione del Parlamento in I lettura.*

**Emendamento 156**  
**Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 4**

*Posizione del Consiglio*

4. *Apparecchiature di grandi dimensioni*  
Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, *apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese), macchine per cucire, macchine per maglieria, mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e*

*Emendamento*

4. *Grandi apparecchi*  
– *Grandi apparecchi utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come piastre di cottura elettriche, forni elettrici, cucine elettriche, forni a microonde, macchine da caffè fisse)*

*denaro*, pannelli fotovoltaici.

- *Cappe aspiranti*
- *Grandi apparecchi per la pulizia* (come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)
- *Grandi apparecchi di riscaldamento* (come ventilatori di riscaldamento, camini elettrici, stufe in marmo e pietra naturale e altri grandi apparecchi utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi)
- *Grandi apparecchi per la cura del corpo* (come lampade solari, saune, sedie da massaggio)
- *Grandi apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni* (come mainframe, server, apparecchi e strumenti di rete fissa, grandi stampanti, grandi copiatrici, telefoni a gettone)
- *Grandi apparecchiature per lo sport e per il tempo libero* (come apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, slot machine)
- *Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini*
- *apparecchiature musicali* (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
- *Grandi utensili e macchine industriali elettrici ed elettronici ad eccezione di utensili industriali fissi di grandi dimensioni e macchine e apparecchi mobili non stradali destinati esclusivamente a utilizzatori professionali* (come macchine per cucire e macchine per maglieria)
- *Grandi apparecchi per la generazione o il trasferimento di corrente* (come generatori, trasformatori, gruppi di continuità, invertitori)
- Grandi apparecchiature mediche
- Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

- *Grandi strumenti e dispositivi di misurazione (come bilance, macchine fisse)*
- *Grandi distributori automatici di prodotti e apparecchi per l'erogazione automatica di servizi semplici (distributori di prodotti, distributori automatici di denaro contante, apparecchi per la restituzione dei vuoti, apparecchi automatici per foto)*
- Pannelli fotovoltaici

Or. es

*Motivazione*

*Gli sviluppi tecnologici (in particolare l'avvento dei LED e dei diodi organici) implicano che la distinzione tra lampade e apparecchi di illuminazione stia diventando sempre più labile. Non è facile per i produttori, i consumatori e coloro che sono coinvolti nel riciclaggio capire se un dispositivo integrato a LED è una lampada o un apparecchio di illuminazione. Tutto ciò è in linea con il modo in cui la tecnologia si sta sviluppando, poiché, con l'andare del tempo, non ci sarà più alcuna differenza tra una lampada e un apparecchio di illuminazione.*

**Emendamento 157**  
**János Áder**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 4 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

**4. *Apparecchiature di grandi dimensioni***

*Emendamento*

**4. Grandi *apparecchi***

Or. en

**Emendamento 158**  
**János Áder**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 4 – comma 1**

*Posizione del Consiglio*

Lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, **apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini**, apparecchiature musicali (*esclusi gli organi a canne installati nelle chiese*), macchine per cucire, macchine per maglieria, **mainframe, grandi stampanti, grandi copiatrici, grandi macchine a gettoni**, grandi dispositivi medici, grandi strumenti di monitoraggio e di controllo, grandi apparecchi **che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro**, pannelli fotovoltaici.

*Emendamento*

– **Grandi apparecchi utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come piastre di cottura elettriche, forni elettrici, cucine elettriche, forni a microonde, macchine da caffè fisse)**

– **Cappe aspiranti**

– **Grandi apparecchi per la pulizia (come lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie)**

– **Grandi apparecchi di riscaldamento (come ventilatori di riscaldamento, camini elettrici, stufe in marmo e pietra naturale, sistemi di riscaldamento per piscine e altri grandi apparecchi utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi)**

– **Grandi apparecchi per la cura del corpo (come lampade solari, saune, sedie da massaggio)**

– **Grandi apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (come mainframe, server, apparecchi e strumenti di rete fissa, grandi stampanti, copiatrici, telefoni a gettone)**

– **Grandi apparecchiature per il tempo libero e lo sport (come apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici, grandi macchine a gettoni)**

– **Apparecchiature per riprodurre suoni o immagini**

– **Apparecchiature musicali (esclusi gli organi delle chiese)**

– **Grandi utensili e macchine industriali elettrici ed elettronici ad eccezione di**

*utensili industriali fissi di grandi dimensioni e macchine e apparecchi mobili non stradali destinati esclusivamente a utilizzatori professionali (come macchine per cucire e macchine per maglieria)*

– *Grandi apparecchi per la generazione o il trasferimento di corrente (come generatori, trasformatori, gruppi di continuità, invertitori)*

– Grandi apparecchiature mediche

– Grandi strumenti di monitoraggio e di controllo

– Grandi strumenti e dispositivi di misurazione (come bilance, macchine fisse)

– Grandi distributori *automatici di prodotti e apparecchi per l'erogazione automatica di servizi semplici (distributori di prodotti, distributori automatici di denaro contante, apparecchi per la restituzione dei vuoti, apparecchi automatici per foto)*

– Pannelli fotovoltaici

Or. en

## **Emendamento 159**

**Peter Liese, Françoise Grossetête**

### **Posizione del Consiglio**

**Allegato IV – punto 5**

#### *Posizione del Consiglio*

##### **5. Apparecchiature di piccole dimensioni**

*Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie, rasoi elettrici, **bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, personal computer, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni,***

#### *Emendamento*

##### **5. Piccoli apparecchi**

– *Piccoli elettrodomestici utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come tostapane, piastre riscaldanti, coltelli elettrici, bollitori elettrici, **riscaldatori a immersione, macchine per tagliare, microonde)***

*telefoni mobili, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.*

- Piccoli elettrodomestici per la pulizia (come aspirapolvere, scope meccaniche, ferri da stiro, ecc.)*
- Ventilatori, profumatori d'ambiente, ventilatori elettrici*
- Piccoli apparecchi di riscaldamento (come coperte termiche)*
- Orologi, orologi da polso, sveglie e altri strumenti per misurare il tempo*
- Piccoli apparecchi per la cura del corpo (come rasoi elettrici, spazzolini da denti, asciugacapelli, apparecchi per massaggi)*
- Macchine fotografiche (come videocamere)*
- Dispositivi di intrattenimento elettronici consumo (come apparecchi radio, amplificatori, autoradio, lettori DVD, videoregistratori, apparecchi hi-fi)*
- Strumenti musicali e attrezzature per la musica (come amplificatori, mixer, auricolari e altoparlanti, microfoni)*
- Giocattoli (come trenini elettrici, modellini di aerei, ecc.)*
- Piccole apparecchiature per lo sport (come computer per ciclismo, immersione, corsa, canottaggio, ecc.)*
- Piccole apparecchiature per il tempo*

*libero (come videogiochi, attrezzature per la pesca e per il golf, ecc.)*

*– Piccoli utensili elettrici ed elettronici, compresi gli utensili da giardino (come trapani, seghe, pompe, tosaerba)*

*– Macchine per cucire*

*– Piccoli apparecchi per la generazione e il trasferimento di corrente (come generatori, caricatori, gruppi di continuità, convertitori)*

*– Piccole apparecchiature mediche, comprese le apparecchiature veterinarie*

*– Piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo (come rivelatori di fumo, regolatori di temperatura, termostati, rivelatori di movimento, dispositivi e prodotti di monitoraggio, telecomandi)*

*- Piccoli strumenti di misurazione (come bilance, indicatori, telemetri, termometri)*

*– Piccoli distributori automatici di prodotti 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni*

*– Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.*

Or. de

**Emendamento 160**  
**Oreste Rossi**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato IV – punto 5 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

5. Apparecchiature di piccole dimensioni

*Emendamento*

5. Apparecchiature di piccole dimensioni  
*non appartenenti alle categorie 1, 2 e 3*

Or. it

(Cfr. emendamento 97 della posizione del Parlamento in I lettura)

**Emendamento 161**

**Andres Perello Rodriguez, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines**

**Posizione del Consiglio**

**Allegato IV – punto 5**

*Posizione del Consiglio*

**5. Apparecchiature di piccole dimensioni**

*Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, personal computer, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, telefoni mobili, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, giocattoli elettrici ed elettronici, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, **piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti**, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.*

*Emendamento*

**5. Piccoli apparecchi**

*– Piccoli elettrodomestici utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come tostapane, **piastre riscaldanti**, coltelli elettrici, bollitori elettrici, **riscaldatori a immersione, macchine per tagliare, microonde**)*

*– Piccoli elettrodomestici per la pulizia (come aspirapolvere, scope meccaniche, ferri da stiro, ecc.)*

*– Ventilatori, profumatori d'ambiente, ventilatori elettrici*

*– Piccoli apparecchi di riscaldamento (come coperte termiche)*

*– Orologi, orologi da polso, sveglie e altri*

*strumenti per misurare il tempo*

– *Piccoli apparecchi per la cura del corpo (come rasoi elettrici, spazzolini da denti, asciugacapelli, apparecchi per massaggi)*

– *Macchine fotografiche (come videocamere)*

– *Dispositivi di intrattenimento elettronici consumo (come apparecchi radio, amplificatori, autoradio, lettori DVD, videoregistratori, apparecchi hi-fi)*

– *Strumenti musicali e attrezzature per la musica (come amplificatori, mixer, auricolari e altoparlanti, microfoni)*

– *Giocattoli (come trenini elettrici, modellini di aerei, ecc.)*

– *Piccole apparecchiature per lo sport (come computer per ciclismo, immersione, corsa, canottaggio, ecc.)*

– *Piccole apparecchiature per il tempo libero (come videogiochi, attrezzature per la pesca e per il golf, ecc.)*

– *Piccoli utensili elettrici ed elettronici, compresi gli utensili da giardino (come trapani, seghe, pompe, tosaerba)*

– *Macchine per cucire*

– *Piccoli apparecchi per la generazione e il trasferimento di corrente (come generatori, caricatori, gruppi di continuità, convertitori)*

– *Piccole apparecchiature mediche, comprese le apparecchiature veterinarie*

– *Piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo (come rivelatori di fumo, regolatori di temperatura, termostati, rivelatori di movimento, dispositivi e prodotti di monitoraggio, telecomandi)*

– *Piccoli strumenti di misurazione (come bilance, indicatori, telemetri, termometri)*

– *Piccoli distributori automatici di prodotti 6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni*

– Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

Or. es

### *Motivazione*

*Gli sviluppi tecnologici (in particolare l'avvento dei LED e dei diodi organici) implicano che la distinzione tra lampade e apparecchi di illuminazione stia diventando sempre più labile. Non è facile per i produttori, i consumatori e coloro che sono coinvolti nel riciclaggio capire se un dispositivo integrato a LED è una lampada o un apparecchio di illuminazione. Tutto ciò è in linea con il modo in cui la tecnologia si sta sviluppando, poiché, con l'andare del tempo, non ci sarà più alcuna differenza tra una lampada e un apparecchio di illuminazione.*

### **Emendamento 162** **János Áder**

#### **Posizione del Consiglio** **Allegato IV – punto 5 – titolo**

*Posizione del Consiglio*

**5. Apparecchiature di piccole dimensioni**

*Emendamento*

**5. Piccoli apparecchi**

Or. en

### **Emendamento 163** **János Áder**

#### **Posizione del Consiglio** **Allegato IV – punto 5 – comma 1**

*Posizione del Consiglio*

***Aspirapolvere, scope meccaniche, macchine per cucire, lampadari, forni a microonde, ventilatori elettrici, ferri da stiro, tostapane, coltelli elettrici, bollitori elettrici, sveglie, rasoi elettrici, bilance, apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo, personal computer, stampanti, calcolatrici tascabili, telefoni, telefoni mobili, apparecchi radio, videocamere, videoregistratori, apparecchi***

*Emendamento*

***– Piccoli elettrodomestici utilizzati per la cottura e qualsiasi altro tipo di trasformazione degli alimenti (come tostapane, macchine, piastre riscaldanti, coltelli elettrici, bollitori elettrici, riscaldatori a immersione, macchine per tagliare, microonde)***

hi-fi, strumenti musicali, **apparecchiature per riprodurre suoni o immagini**, giocattoli **elettrici ed elettronici**, apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc., **rivelatori di fumo**, **regolatori di calore**, **termostati**, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo, **piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti**, piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

- **Piccoli elettrodomestici per la pulizia (come aspirapolvere, scope meccaniche, ferri da stiro, ecc.)**
- **Ventilatori, profumatori d'ambiente, ventilatori elettrici**
- **Piccoli apparecchi di riscaldamento (come coperte termiche)**
- **Orologi, orologi da polso, sveglie e altri strumenti per misurare il tempo**
- **Piccoli apparecchi per la cura del corpo (come rasoi elettrici, spazzolini da denti, asciugacapelli, apparecchi per massaggi)**
- **Macchine fotografiche (come videocamere)**
- **Dispositivi di intrattenimento elettronici consumo (come apparecchi radio, amplificatori, autoradio, lettori DVD, videoregistratori, apparecchi hi-fi)**
- **Strumenti musicali e attrezzature per la musica (come amplificatori, mixer, auricolari e altoparlanti, microfoni)**
- **Giocattoli (come trenini elettrici, modellini di aerei, ecc.)**
- **Piccole apparecchiature per lo sport (come computer per ciclismo, immersione, corsa, canottaggio, ecc.)**
- **Piccole apparecchiature per il tempo libero (come videogiochi, attrezzature per la pesca e per il golf, ecc.)**

- Piccoli utensili elettrici ed elettronici, *compresi gli utensili da giardino (come trapani, seghe, pompe, tosaerba)*
- *Macchine per cucire*
- *Piccoli apparecchi per la generazione e il trasferimento di corrente (come generatori, caricatori, gruppi di continuità, convertitori)*
- Piccole apparecchiature mediche, *comprese le apparecchiature veterinarie*
- Piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo *(come rivelatori di fumo, regolatori di temperatura, termostati, rivelatori di movimento, dispositivi e prodotti di monitoraggio, telecomandi)*
- *Piccoli strumenti di misurazione (come bilance, indicatori, telemetri, termometri)*
- *Piccoli distributori automatici di prodotti*
- Piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati.

Or. en

**Emendamento 164**  
**Kathleen Van Brempt**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato V – parte 1 – lettera d**

*Posizione del Consiglio*

d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80%.

*Emendamento*

d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80%. *Indipendentemente dal fatto che le lampade siano raccolte con gli apparecchi di illuminazione, la percentuale di riciclaggio si applica alle lampade stesse.*

Or. nl

*Motivazione*

*In considerazione del dibattito sulla necessità o meno che lampade e apparecchi di illuminazione siano raccolti insieme, è necessario chiarire esplicitamente che, qualunque cosa accada, la percentuale dell'80% si applica alle lampade stesse.*

**Emendamento 165**

**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**

**Allegato VI – paragrafo 1 – alinea**

*Posizione del Consiglio*

1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE, le autorità dello Stato membro **nel caso di AEE sospettate di essere RAEE** esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti:

*Emendamento*

1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il possessore dell'articolo affermi di voler spedire, o di spedire, AEE usate e non RAEE **funzionanti o non funzionanti**, le autorità dello Stato membro esigono che a sostegno della dichiarazione vengano presentati i documenti seguenti:

Or. en

*Motivazione*

*Non è ragionevole imporre costi sulla base del sospetto, senza alcun onere di probabilità della prova sulle autorità.*

**Emendamento 166**

**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**

**Allegato VI – paragrafo 1 – lettera a**

*Posizione del Consiglio*

a) copia della fattura e **del** contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprietà dell'AEE, che **attestano** che **l'apparecchiatura è pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo;**

*Emendamento*

a) copia della fattura, **della valutazione in dogana, dei certificati dell'assicurazione e un relativo contratto, come un contratto di garanzia, di portata delle attività o di servizio di assistenza postvendita**, relativi alla vendita, **al trasferimento di partecipazioni** e/o al trasferimento della

proprietà dell'AEE, che **attestino** che **la spedizione è conforme alle finalità commerciali originali dell'AEE con l'obiettivo di:**

i) riutilizzo;

**ii) riparazione o rinnovo ai fini del riutilizzo;**

**iii) restituzione sotto garanzia; ovvero**

**iv) analisi delle cause profonde del guasto, segnatamente per quanto riguarda le apparecchiature mediche inviate in base a un contratto valido o che soddisfino i requisiti normativi di cui alla direttiva 93/42/CE o alla direttiva 98/79/CE, qualora tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Certificati doganali e di assicurazione sono fondamentali per dimostrare che una spedizione di AEE non è RAEE. AEE non funzionali possono dover essere spediti ad una seconda parte (ad esempio, per un'analisi del guasto) mentre la proprietà rimane alla prima parte. Si deve quindi considerare il "trasferimento di partecipazioni" senza "trasferimento della proprietà". L'elenco riguarda i vari tipi di AEE che possono essere spediti.*

#### **Emendamento 167**

**Julie Girling**

#### **Posizione del Consiglio**

**Allegato 6 - paragrafo 1 - lettera b**

##### *Posizione del Consiglio*

b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3;

##### *Emendamento*

**b) una descrizione del livello di funzionalità per ogni AEE della spedizione sulla base delle** prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalità) su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al

punto 3;

Or. en

*Motivazione*

*In questo modo si forniscono informazioni per comprendere la condizione di ogni articolo della spedizione.*

**Emendamento 168**  
**Kathleen Van Brempt**

**Posizione del Consiglio**  
**Allegato VI – paragrafo 1 – lettera d**

*Posizione del Consiglio*

d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato **o** un adeguato accatastamento del carico.

*Emendamento*

d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato **e** un adeguato accatastamento del carico.

Or. nl

*Motivazione*

*Le due condizioni, insieme, forniscono maggiori garanzie che non si tratti in realtà di una spedizione di rifiuti. Per i prodotti di valore questo significa, nella peggiore delle ipotesi, costi molto limitati, poiché le AEE ancora funzionanti avranno in ogni caso qualche tipo di imballaggio e saranno opportunamente accatastate, in quanto vi è un incentivo al valore aggiunto, mentre, nel caso di spedizioni illecite, vi è un costo aggiuntivo che le persone coinvolte cercheranno di evitare in modo da scaricare i rifiuti nel modo più economico possibile.*

**Emendamento 169**  
**Julie Girling**

**Posizione del Consiglio**  
**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Posizione del Consiglio*

***2. Al produttore o ai terzi che agiscono a suo nome, qualora sia documentato da***

*Emendamento*

***soppresso***

*prove concludenti che la spedizione avvenga nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese, è consentito derogare all'applicazione del punto 1, lettere a) e b), e del punto 3 nel caso in cui:*

*a) le AEE difettose siano rinviate al produttore per riparazione sotto garanzia a fini di riutilizzo,*

*b) le AEE ad uso professionale usate siano rinviate per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita a fini di riutilizzo, o*

*c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, siano rinviate per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido di manutenzione del servizio assistenza postvendita, qualora tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome.*

Or. en

*Motivazione*

*Allineamento con le modifiche al paragrafo 1.*